

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2879)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1968 (V. Stampato n. 4959)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 marzo 1968

Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia nelle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia nelle regioni di confine è elevato da lire 800 milioni a lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1968.

Art. 2.

All'onere di 200 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.